

IL TANDEM ODV - VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE

"Ordine del giorno" ELEZIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Si aprono i lavori con la nomina della Commissione Elettorale:

Presidente PAOLO GIORDANO
Segretario LORENZO BALLI
Scrutatore STEFANO BALLI

La Commissione stabilisce le modalità per lo svolgimento delle elezioni.

Il Presidente della commissione legge e commenta l'articolo 15 dello Statuto, ricorda che l'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'organizzazione, che l'Assemblea delibera sul numero dei suoi membri e che, ai sensi dell'art.16, elegge il Presidente che, a sua volta, assegna i ruoli e i compiti ai membri eletti.

Viene aperto un dibattito per favorire il confronto e l'approfondimento e per verificare le disponibilità degli associati a candidarsi. Al termine, l'Assemblea delibera a maggioranza che per il prossimo triennio l'Organo Amministrativo sia composto da numero 3 (TRE) membri.

La Commissione procede poi con la distribuzione delle schede elettorali e dà inizio allo svolgimento delle votazioni.

Le votazioni si sono svolte regolarmente, la commissione effettua lo spoglio delle schede per l'elezione dei membri del nuovo Organo di Amministrazione.

Risultano eletti i candidati:

<u>LORENZO BALLI</u>	voti <u>14</u>
<u>PAOLO GIORDANO</u>	voti <u>12</u>
<u>ANGELINO BALLERI</u>	voti <u>10</u>

Candidati non eletti:

<u>GIUSEPPE MESSERI</u>	voti <u>5</u>
-------------------------	---------------

La commissione dichiara che le elezioni si sono svolte regolarmente ai sensi del c.c.

L'Assemblea, come previsto dall'articolo 16, dopo un breve confronto nomina il Presidente dell'Associazione:

Presidente PAOLO GIORDANO

Il Presidente assegna le seguenti cariche:

Segretario LORENZO BALLI

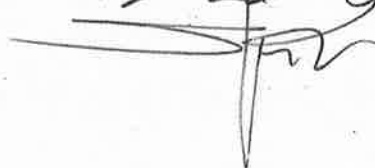
Tesoriere ANGELINO BALLERI

L'odierna assemblea è chiusa alle ore 23.00

Pistoia, 14 giugno 2019

La Commissione Elettorale





STATUTO DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"IL TANDEM ODV"

ART. 1

(Denominazione e sede)

L'ente del terzo settore denominato "IL TANDEM ODV" è una organizzazione di volontariato costituita a Pistoia il 15.07.1994, fondata da laici che vogliono operare nel tessuto sociale del territorio e nella cooperazione internazionale allo sviluppo, ispirandosi alla spiritualità dell'unità che anima il Movimento dei Focolari.

L'organizzazione è stata riconosciuta con decreto del Presidente della G.R. n. 95 del 25 Agosto 1995 (C.F. 90017940470),

L'organizzazione ha sede a Pistoia in via dei Cancellieri n.30. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Pistoia non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'organizzazione potrà, su delibera dell'assemblea degli associati, entrare a far parte di federazioni, fondazioni o enti simili, aventi fini sociali conformi al presente statuto.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Fra i molteplici principi ispiratori, particolare importanza assume la "cultura del dare": A differenza dell'economia consumista, basata su una cultura dell'avere, "L'economia di comunione" è l'economia del dare. La comunione dei beni, vissuta in piena libertà dai membri dell'associazione, apre il passaggio ad una teoria che rinnova i rapporti economici. L'economia di comunione, espressione concreta della fraternità universale che investe l'attività lavorativa e si pone come elemento propulsore di una produzione economica attivata in vista della creazione di risorse la cui destinazione sia il bene di tutti.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
- c) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.
- d) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.
- e) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le attività si concretizzeranno nelle seguenti azioni:

- Contribuire alla soluzione di problemi specifici presenti nel tessuto sociale in ogni forma di emarginazione e disagio dovuti alle diverse cause culturali, razziali, di handicap e status sociale.
- Offrire iniziative assistenziali, opportunità di inserimento sociale a tutti, coinvolgendo chi lo desidera, nella ricerca delle risorse e nell'attuazione delle varie attività e progetti che risulteranno cammini formativi di condivisione, solidarietà e lavoro.
- Offrire servizi alla famiglia quale cellula naturale e fondamento del sistema sociale, supportandola nelle primarie necessità e nella sua funzione educativa.
- Realizzare corsi di formazione professionale in conformità alle vigenti disposizioni e normative regionali ed europee.
- Promuovere lo sviluppo di contatti e scambi culturali con singoli e con associazioni italiane e straniere.
- Sostenere e finanziare progetti di cooperazione internazionale finalizzati allo sviluppo della persona umana e di comunità locali, in piena armonia con il territorio in cui esse sono inserite.
- Sostenere la nascita di aziende con agire economico basato sulla solidarietà.
- Contribuire a sviluppare lo spirito di collaborazione con altre associazioni ed enti, anche mediante l'elaborazione, la realizzazione e il finanziamento di progetti di solidarietà comuni.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera principalmente nel territorio della Regione Toscana.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Gli associati possono esprimere la loro partecipazione alla vita dell'organizzazione come:

- ASSOCIATI FONDATORI (coloro che hanno firmato l'atto costitutivo);
- ASSOCIATI VOLONTARI (coloro che prestano principalmente opera attiva di volontariato a titolo gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà);
- ASSOCIATI SOVVENTORI (coloro che contribuiscono economicamente con lasciti o altre forme alle iniziative dell'associazione);
- ASSOCIATI FRUITORI (coloro i quali usufruiscono dei servizi che l'associazione può loro offrire nelle sue varie espressioni).

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- partecipare a convegni e incontri di formazione interni all'organizzazione;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- partecipare alla vita associativa, contribuendo alle finalità statutarie, con un comportamento esemplare e uno spirito di servizio.
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associato volontario pone le radici del proprio impegno negli alti valori condivisi e vissuti della solidarietà, tolleranza, accoglienza, rispetto della libertà e dell'uguaglianza.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può opporsi al provvedimento di esclusione alla successiva Assemblea e ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Gli associati receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso dei contributi liberamente versati all'organizzazione.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di Amministrazione
- Presidente
- Segretario
- Tesoriere
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano, tutti gli associati devono attenersi alle sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata (del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice civile). L'associato che non può partecipare alle assemblee può farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Segretario o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dall'Organo di Amministrazione mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di Amministrazione lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono legalmente costituite, in prima convocazione con almeno il 50% (cinquanta per cento) degli associati più uno. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati.

La richiesta di convocazione di assemblea straordinaria può essere effettuata anche da almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, mediante domanda scritta al segretario. In questo caso l'assemblea deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta di convocazione.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- stabilisce le modalità e la nomina della commissione elettorale per eleggere o rinnovare l'Organo di Amministrazione,
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza,
- verifica le attività svolte dall'organizzazione e la disponibilità degli associati a contribuire alla realizzazione delle attività future,
- esamina le proposte di nuovi progetti e attività,
- anima la partecipazione di tutti gli associati alla vita attiva dell'associazione.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ART. 15
(Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

È composto da un numero minimo di 3 e massimo di 5 membri con decisione dell'assemblea da prendersi alla scadenza di ogni mandato. I membri vengono eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, così composti:

Presidente

Segretario

Tesoriere

2 consiglieri (se l'organo è composto da 5 membri)

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

Qualora, durante il triennio, per dimissioni o altra causa, venga a mancare un membro dell'Organo di Amministrazione, subentra il primo dei non eletti nelle precedenti elezioni. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il subentro non sia possibile, il Presidente può nominare Consigliere uno degli associati, in sostituzione del membro mancante. L'incarico del nuovo Consigliere avrà durata fino a nuova elezione dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei membri dell'Organo di Amministrazione si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri dell'Organo di Amministrazione è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'organizzazione presiede l'Organo di Amministrazione, è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'Organo di Amministrazione e resta in carica fino a che rimane in carica l'Organo di Amministrazione che lo ha designato.

L'Organo di Amministrazione si riunisce di regola ogni sei mesi su convocazione del Presidente e ogni volta lo ritengano opportuno almeno due dei suoi membri.

La sede dell'Associazione potrà variare secondo le necessità deliberate dall'Organo di Amministrazione in carica.

ART. 16 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Assegna i compiti e ruoli previsti per statuto a ciascun membro dell'Organo di Amministrazione e prende tutte le decisioni necessarie per garantire il rispetto delle norme statutarie e favorire le attività dell'organizzazione.

Vigila sull'attuazione del programma dell'associazione, definito dall'Organo di Amministrazione.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di Amministrazione.

Promuove i contatti che ritiene più opportuni con le istituzioni pubbliche e private e di ogni altra realtà esterna, per l'attuazione dei progetti e delle iniziative intraprese dall'organizzazione. Esamina i progetti sperimentali elaborati da esperti anche in collaborazione con gli enti locali.

Presenta all'assemblea degli associati il bilancio annuale, predisposto dal Tesoriere per l'approvazione.

Il Segretario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Il Segretario)

Il Segretario è il legale rappresentante dell'Associazione ai sensi dell'art. 33 del c.c., ne sorveglia le varie attività e ne ha poteri di firma. Viene eletto dall'Organo di Amministrazione su proposta del Presidente.

Su deliberazione dell'Organo di Amministrazione, il Segretario può attribuire la rappresentanza dell'organizzazione anche ad altri membri dell'Organo di Amministrazione.

Il Segretario è responsabile, insieme all'Organo di Amministrazione, dell'attuazione delle finalità statutarie e dei programmi formulati dall'organizzazione stessa. Redige i verbali delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e delle assemblee.

Il Segretario dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il Segretario rappresenta l'organizzazione a tutti gli effetti anche con la propria firma.

ART. 18 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere viene eletto dall'Organo di Amministrazione su proposta del Presidente, che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità e di professionalità.

Il Tesoriere dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessa dalla carica prima del termine, il Presidente nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'Assemblea.

Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria. Amministra i fondi ed i beni dell'Associazione secondo gli scopi statutari e le norme di legge.

Ha l'obbligo di redigere e presentare annualmente all'assemblea generale i resoconti dell'amministrazione dell'organizzazione ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo. Ha la responsabilità della cassa e dei libri contabili dell'organizzazione.

In caso di assenza o di impedimento, il Tesoriere sostituisce il Segretario.

ART. 19 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai membri dell'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20
(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 21
(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo di Amministrazione.

ART. 22
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23
(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

I beni dell'organizzazione possono essere messi a disposizione di altre organizzazioni, onlus, enti e privati, purché il loro uso non contrasti con le presenti norme statutarie e non crei ostacolo alla realizzazione dell'attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 24

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Tesoriere e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'organizzazione i 15 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

ART. 26

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Segretario dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'organizzazione.

ART. 28

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 29

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30

(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 31

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 32

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'organizzazione non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano le circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di associati effettivi tale da svolgere anche in parte una tra le azioni previste dallo statuto.

La delibera di scioglimento dell'associazione, è presa dall'assemblea straordinaria degli associati, da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Presidente o il Commissario straordinario, che determinerà modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

W. L. G.

Bob Gurnew

Adrian Yates

Viene nominato, contestualmente alla redazione e delibera del presente statuto, il seguente Organo di Amministrazione, che resterà in carica fino alla prossima assemblea generale, da convocarsi comunque entro tre anni dalla data di approvazione del presente statuto dell'organizzazione.

Il presente statuto, composto da 34 articoli e 13 pagine compresa la presente, sostituisce il precedente statuto approvato in data 11 Dicembre 2009.

Il presente statuto viene letto, approvato e sottoscritto in ogni sua parte dai convenuti tutti, che si impegnano a rispettarlo e a farlo rispettare.

Pistoia, 14/06/2019

FIRME

Douglas S. Vigneron
 Prince Charles L. R.
 M. H. Vigneron